

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CATANZARO
Settore Tutela e Sviluppo Ambientale
SERVIZIO "IMPIANTI TERMICI"



MINIST

AVVISO AI CITTADINI

**IN VIGORE LE NUOVE NORME PER I CONTROLLI DI EFFICIENZA DELLE CALDAIE
"CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE" ORA OGNI QUATTRO ANNI PER
TUTTE LE CALDAIE A GAS AUTONOME, DA NON CONFONDERE CON LA
"MANUTENZIONE ORDINARIA".**

Il 12 luglio 2013 è entrato in vigore il DPR 16 aprile 2013, n. 74, che (recepisce una direttiva europea) e rinnova la disciplina concernente i controlli di "efficienza energetica" degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori. Opportunamente si è mantenuto l'obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate. Restano invariati il campo di applicazione e la periodicità, per la "cadenza dei controlli" nella manutenzione ai fini della sicurezza, per i quali, ci si deve attenere alle indicazioni fornite dall'installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell'apparecchio e/o dell'impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento in sicurezza. Invitiamo quindi i cittadini a leggere tali istruzioni per potersi regolare di conseguenza. Per quanto riguarda invece i controlli per l'efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto "controllo fumi" o "controllo combustione") si applicano le periodicità della tabella sottostante, che possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati ogni 2 anni se l'impianto è alimentato a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni se alimentato a gas metano o GPL. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati.

Prima del DPR 74/2013 le normative vigenti (DPR 412/93 e 59/1999, D. Lgs. 192/2005 e 311/2006) prevedevano per le caldaie fino a 35 kW controlli sull'efficienza a cadenza:

- Annuale in caso di combustibile liquido o solido;
- Biennale, in caso di impianto a gas a focolare aperto (tipo B) all'interno dei locali o nel caso in cui la caldaia avesse più di otto anni;
- Quadriennale, per impianti a gas a tenuta stagna (tipo C)

Ora per tutti gli impianti a combustibile liquido o solido si passa da uno a due anni e per tutti gli impianti a gas si passa a quattro anni senza distinzione a seconda del tipo di caldaia o dell'anzianità della stessa (naturalmente per quelli inferiori o uguali a 100kW di potenza).

Grazie a questa nuova tempistica nei controlli sull'efficienza energetica si stima, ovviamente prendendo per scontato che ogni utente faccia la "manutenzione ordinaria" prevista per Legge, potranno risparmiarsi dai 50 ai 60 euro a famiglia ogni 4 anni per chi ha le caldaie tradizionali (il 70% degli impianti). E' importante dare alle famiglie indicazioni precise, sono molte le carenze informative. Alla luce delle novità legislative recentemente approvate. Uno degli obblighi normativi importanti, previsto dall'art. 10 del citato D.P.R. è una campagna di sensibilizzazione rivolta all'utenza. Una campagna condivisa chiara e trasparente. Va inoltre precisato che il Decreto 74/2013 in vigore dal luglio scorso solo in quelle regioni che non hanno recepito la direttiva 2002/91/CE con atto proprio sulla base dell'art. 17 del D.Lgs 192/2005 (clausola di cedevolezza), ovvero tutte le regioni compreso la nostra ad esclusione della Liguria, Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia che l'hanno recepita prima dell'entrata in vigore dell'ultimo DPR. Queste regioni, dunque, dovranno intervenire

per garantire la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del DPR assumendoli come riferimento minimo inderogabile (art. 10 DPR 74/2013).

Tabella 1

CALDAIE			
Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza termica [kW]	Cadenza controlli di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	A combustibile liquido o solido	$10 < P < 100$	Ogni 2 anni
		$P > 100$	Ogni anno
	A gas, metano o GPL	$10 < P < 100$	Ogni 4 anni
		$P > 100$	Ogni 2 anni

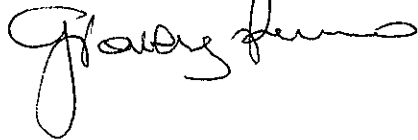
Novità importanti anche per quanto concerne le ispezioni, che in molte regioni sono affidate a enti o società di proprietà pubblica o aziende private. Nel nuovo regolamento si stabilisce inoltre che "l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione". Quindi le ispezioni, inizialmente previste per almeno il 5% degli impianti presenti sul territorio, su scala annuale, cesseranno, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni. Tale importante riforma, ovviamente, inserisce ulteriori e notevoli responsabilità sui "manutentori" i quali, ovviamente dovranno ricordare all'utenza che la "manutenzione ordinaria" è un obbligo di Legge e qualora dovesse risultare dal Libretto di Impianto che non è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla norma per come sopra specificato in particolare dall'art.11 del D.P.R., l'utente sarà passibile di "sanzioni" oltre che essere esposto a rischi legati alla sicurezza per la propria incolumità e dei propri familiari. Ricordiamo che, oltre all'effettuazione dei controlli di efficienza energetica, è obbligatorio pagare gli "oneri" chiamato "contributo" in base al richiamato art.10 del D.P.R. 74/2013 periodicamente, ossia la quota individuale che serve a finanziare le ispezioni dell'Ente preposto al controllo, da non confondere con i costi relativi alla "manutenzione ordinaria" e ai "controlli di efficienza energetica" che saranno effettuati dai manutentori con o senza contratti di "assistenza".

Per maggiori informazioni o chiarimenti vi invitiamo a rivolgervi ai nostri sportelli.

Pertanto si invitano tutti i soggetti interessati, ognuno per i propri compiti, a prestare la massima attenzione al presente "AVVISO"

Cordiali saluti

Il Responsabile del Servizio
Geom. Gianluca Persico



Il Segretario Generale
Responsabile ad "Interim"
Settore Tutela e Sviluppo Ambientale
Dott. Vincenzo Prenestini

